

DECISIONE (UE) 2016/2041 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2016

relativa agli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di Dufenco

[notificata con il numero C(2016) 94]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma ⁽¹⁾,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽²⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 21 novembre 2011 il giornale *Le Soir* ha pubblicato una serie di articoli secondo i quali dal 2003 la regione Vallonia ⁽³⁾ aveva concesso un sostegno finanziario al gruppo siderurgico Dufenco («Dufenco» o «il gruppo Dufenco») senza informare prima la Commissione. Secondo il quotidiano belga, nel marzo 2003 la regione Vallonia avrebbe creato una nuova holding finanziaria, la «Foreign Strategic Investment Holding» (la «FSIH»), controllata dalla «Société Wallonne de Gestion et de Participations» (la «SOGEPA») per investire in società del gruppo Dufenco con sede fuori dal Belgio o addirittura dall'Unione.
- (2) In seguito a queste notizie, con lettera del 29 novembre 2011, la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive al Belgio sul tipo di sostegno finanziario che la regione Vallonia avrebbe fornito al gruppo Dufenco tra il 2003 e il 2011.
- (3) Il 14 dicembre 2011 le autorità belghe hanno chiesto una proroga del termine di risposta che la Commissione ha accolto con lettera del 16 dicembre 2011. Il Belgio ha risposto alla richiesta di informazioni della Commissione il 4 gennaio 2012. Con lettera del 29 giugno 2012, la Commissione ha invitato le autorità belghe a fornire ulteriori informazioni. Dopo una proroga del termine di risposta richiesta dal Belgio e accolta dalla Commissione il 18 luglio 2012, il Belgio ha risposto con lettera del 28 settembre 2012.
- (4) Il 6 maggio 2013 si è tenuta nei locali nella Commissione una riunione tra la Commissione, da un lato, e le autorità belghe e i rappresentanti della SOGEPa e della FSIH, dall'altro.
- (5) Il Belgio ha fatto pervenire alla Commissione informazioni aggiuntive con lettere del 4 e 10 giugno 2013 e del 15 e 30 luglio 2013.
- (6) Il 30 settembre 2013 si è tenuto un nuovo incontro nei locali della Commissione tra quest'ultima e i rappresentanti della SOGEPa e della FSIH.
- (7) Con lettera del 16 ottobre 2013, la Commissione ha informato il Belgio della sua decisione di avviare nei confronti di queste misure il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (il «procedimento di indagine formale»).

⁽¹⁾ Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcuni cambiamenti nella terminologia, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione», di «mercato comune» con «mercato interno» e di «Tribunale di primo grado» con «Tribunale». Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

⁽²⁾ GU C 120 del 23.4.2014, pag. 51.

⁽³⁾ In appresso la Commissione farà riferimento al «Belgio» piuttosto che alla «regione Vallonia» (a meno che il contesto non lo richieda), dal momento che gli scambi di corrispondenza sono stati effettuati con lo Stato membro interessato dal procedimento e destinatario della presente decisione.

